



Comune di Sant'Egidio del Monte Albino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.27 del 29-07-2025

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dall'anno 2025, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, fino ad un massimo di 30 pernottamenti consecutivi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o dai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d. gli autisti di autobus e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di autobus e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - e. i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino;
 - f. gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
 - g. soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
 - h. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un

accompagnatore per soggetto;

i. gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di LUGLIO e AGOSTO.

j. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) g), h) e j), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.
- per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- per l'ipotesi di cui alla lett. f) l'attestazione dell'istituto scolastico;
- per l'ipotesi di cui alla lett. i) Idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art.6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino corrispondono, entro il termine del soggiorno l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Art. 7

Obblighi dei gestori delle struttura ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 lett f) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:
 - a.** entro l'inizio dell'attività, accreditarsi al Portale on line per la gestione dell'Imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, richiedendo le

credenziali al Servizio Informatico e registrando ogni struttura;

b. informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;

c. richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

d. versare/pagare al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino le somme dovute a titolo di Imposta di soggiorno, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità previste dalla Legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;

e. presentare al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, mediante le procedure (informatiche) definite dall'Amministrazione, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;

f. presentare al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm. ii.;

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs.n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna, con tempi e modalità stabilite dall'Amministrazione ed in base alla disponibilità dimostrata dagli interlocutori, a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.
3. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della

Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

Art. 9

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.10 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. g del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed Interessi, sono riscalate coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive a norma dell'art. 7 e del vigente regolamento, in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente Servizio.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art.15 Disposizioni finali a transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.